



Modifiche al Codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A

Dossier n° 86/3 - Elementi per l'esame in Assemblea
6 novembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A
Titolo:	Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e di transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
Iniziativa:	Mista (Parlamentare, Popolare)
Date:	
approvazione in Commissione:	5 novembre 2015

Contenuto

Il provvedimento - che si compone di 30 articoli, suddivisi in 7 capi - apporta numerose **modifiche** al libro I del **Codice antimafia** ([decreto legislativo n. 159 del 2011](#)), dedicato alle **misure di prevenzione**, e ad altre disposizioni di legge vigenti, volte nel complesso a:

- rendere più efficace e tempestiva l'adozione delle misure di prevenzione patrimoniale (sequestro e confisca);
- inserire gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (dal peculato alla concussione, alle varie forme di corruzione) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione;
- istituire presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello sezioni o collegi specializzati chiamati a trattare in via esclusiva i procedimenti previsti dal Codice antimafia;
- favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l'istituzione di un fondo e con altre misure dirette a sostenere la prosecuzione delle attività e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali;
- garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, con garanzia di competenze idonee allo svolgimento dell'incarico e di rotazione negli incarichi;
- riorganizzare l'Agenzia nazionale per i beni confiscati, ponendola sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio;
- estendere i casi di confisca allargata di cui all'art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992;
- introdurre misure di contrasto al "caporalato".

Le modifiche alle misure di prevenzione personali

Il **Capo I** del testo unificato (artt. 1-4) modifica la disciplina delle misure di prevenzione personali: sorveglianza speciale (anche con divieto di soggiorno) e obbligo di soggiorno. In particolare, l'**art. 1** modifica l'art. 4 del Codice aggiungendo tra i **possibili destinatari** delle misure di prevenzione personali (come tali possibili destinatari anche delle misure di natura patrimoniale) coloro che:

- fuori del caso di concorso o di favoreggiamento, sono **indiziati di prestare assistenza agli associati** alle associazioni a delinquere e mafiose (art. 418 c.p.);
- sono **indiziati di una serie di reati contro la PA** (peculato semplice e mediante profitto dell'errore altrui, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni statali o comunitarie, concussione, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di incaricato di pubblico servizio, peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi dell'Unione europea e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri).

L'**art. 2** modifica le seguenti disposizioni del Codice, relative al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali:

Destinatari delle misure

Procedimento di applicazione

- l'art. 5, prevedendo che, nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personali spetta al procuratore della Repubblica del circondario, questi debba comunque **darne comunicazione al PM del tribunale distrettuale** e prevedendo il deposito della proposta di misura non più presso il tribunale del capoluogo della provincia di residenza del soggetto proposto bensì presso la cancelleria delle sezioni speciali per le misure di prevenzione presso i tribunali distrettuali (sezioni che vengono istituite dallo stesso provvedimento, v. *infra*);
- l'art. 6, prevedendo che il **divieto di soggiorno** possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province);
- l'art. 7, relativo al **procedimento di applicazione** delle misure di prevenzione personali. In sintesi, si precisa: che i 30 giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal "deposito" della proposta; gli specifici contenuti dell'avviso dell'udienza agli interessati e ai difensori; l'uso ordinario all'udienza del collegamento audiovisivo a distanza, se l'interessato è detenuto fuori della circoscrizione del giudice; la possibilità, in casi particolari, di sentire col collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sono, poi, aggiunti all'art. 7 nuovi commi che prevedono: l'immediata decisione del tribunale sulle eventuali questioni di competenza (la dichiarata incompetenza non rende inefficaci gli elementi acquisiti); la perdita di efficacia del sequestro in caso di mancata conferma della misura da parte del tribunale competente; l'imputazione al proposto delle spese processuali in caso di accoglimento della proposta; il deposito in cancelleria del decreto del tribunale entro 15 gg. dall'udienza (fino a 90 gg. per motivazioni complesse);
- l'art. 8, prevedendo, in coordinamento con l'art. 6, che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.

L'art. 3 interviene sull'art. 10 del Codice, permettendo la **proposizione del ricorso in appello e in Cassazione** anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato).

Impugnazione

L'art. 4 integra con due commi aggiuntivi l'art. 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza**. In particolare, si prevede la sospensione dell'esecuzione della misura nel periodo in cui l'interessato è in custodia cautelare nonché quando sconti una pena detentiva; dopo una detenzione almeno biennale viene verificata la pericolosità sociale del soggetto e, se del caso, il tribunale dispone con decreto l'esecuzione della misura di prevenzione personale; se invece la pericolosità risulta cessata, la misura viene revocata.

Sorveglianza speciale

Le modifiche alle misure di prevenzione patrimoniali

Il **Capo II** del provvedimento (artt. da 5 a 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali.

In particolare, l'art. 5 interviene sul **procedimento di applicazione** delle misure intervenendo su vari articoli del Codice antimafia. In sintesi:

Procedimento di applicazione

- sulla **titolarità della proposta di misura** (art. 17 del Codice), sono esplicitati i **poteri di coordinamento** del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale in relazione alle indagini e alle proposte di misure avanzate dal questore e del direttore della Direzione investigativa antimafia. Inoltre, sono esplicitati i contenuti delle comunicazioni e degli aggiornamenti che tali soggetti debbono trasmettere al PM del tribunale del distretto o del tribunale del circondario;
- sulle **indagini patrimoniali** (art. 19 del Codice), i soggetti titolari del potere di proposta di prevenzione (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) possono accedere al **SID, il sistema di interscambio flussi dati dell'Agenzia delle entrate**;
- in relazione al **sequestro** (art. 20 del Codice) è stabilito che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche **l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali** all'esercizio delle relative attività economiche; analogamente, in presenza dei presupposti, può essere disposto il **controllo giudiziario dell'azienda** ai sensi del nuovo art. 34-ter del Codice (v. *infra*). **Il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende ex lege a tutti i beni aziendali**. Il nuovo art. 5 stabilisce, inoltre, che il tribunale ordina le trascrizioni e annotazioni sul registro delle imprese, libri sociali e pubblici registri conseguenti all'eventuale revoca del sequestro e che sia il sequestro che la sua eventuale revoca, anche parziale, devono essere comunicati all'Agenzia delle entrate;
- per quanto riguarda **l'esecuzione del sequestro** (art. 21 del Codice), la riforma

Sequestro

prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la **polizia giudiziaria** (anzichè l'ufficiale giudiziario); l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale ("ove opportuno"). Inoltre, se il bene immobile sequestrato è occupato abusivamente, è il giudice delegato a chiedere al tribunale lo **sgombero dell'immobile**. La riforma aggiunge, poi, sempre all'art. 21 del Codice, nuove disposizioni che prevedono: a) il possibile differimento dello sgombero per permettere l'eventuale stipula di **contratti di locazione o concessione in comodato** dell'immobile a privati o a enti territoriali (comunque non oltre la data di confisca definitiva); b) che l'occupante dovrà in tal caso pagare un'indennità e provvedere a sue spese agli oneri fiscali inerenti il bene immobile (sono escluse azioni di regresso). Dovrà invece essere disposto lo sgombero se l'immobile è occupato dal proposto e dai suoi familiari conviventi (o da terzi titolari del bene di cui il proposto possa comunque usufruire); anche in tal caso, lo sgombero potrà, tuttavia, essere differito (col limite della confisca definitiva) sia quando sia stata chiesta l'assegnazione dell'immobile da parte del proposto (ove l'immobile di sua proprietà sia residenza familiare) sia quando sia necessario per una migliore conservazione del bene; in tale ultimo caso, l'occupante dovrà pagare un'indennità e farsi carico di spese agli oneri fiscali inerenti l'immobile. I provvedimenti di sgombero dell'immobile vanno comunicati al prefetto e trasmessi al questore competente per l'esecuzione e la successiva vigilanza. L'opposizione al provvedimento di sgombero può essere mossa con incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p) davanti allo stesso tribunale che ha adottato la misura; l'opposizione non sospende l'esecutività dello sgombero (salvo diverso avviso del tribunale). E', infine, stabilito che in caso di sequestro di azienda si applica la disciplina sulla relativa gestione dettata dall'art. 41 del Codice;

- sul **sequestro d'urgenza** (art. 22 del Codice) è previsto che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale **entro 30 gg.** (attualmente, entro 10 gg.). In tali casi, è prevista la disciplina procedimentale di cui all'art. 7 del Codice (ove compatibile) ma è dimezzato il termine per l'avviso di fissazione dell'udienza (5 gg. anzichè 10) e, ai fini del termine per la convalida, si tiene conto dei termini di sospensione previsti dall'art. 24, comma 2, del Codice (accertamenti peritali, eventuale richiesta di riconsuazione);
- per quanto riguarda il procedimento applicativo (art. 23 del Codice), la riforma prevede che all'**udienza** per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale possono intervenire con l'assistenza di un difensore (con deduzioni e richieste di acquisizione di ulteriori elementi ai fini della confisca) anche i **terzi che vantano sul bene in sequestro diritti reali di garanzia** (attualmente l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene);
- in relazione alla **confisca** (art. 24 del Codice), il provvedimento dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio, se ne ricorrono i presupposti, le misure di cui agli articoli 34 (amministrazione giudiziaria di aziende e beni strumentali) e 34-bis (controllo giudiziario dell'azienda). Come nel sequestro, si dispone che anche la **confisca di partecipazioni societarie si estende ex lege a tutti i beni aziendali**. Viene precisato che deve essere dichiarata l'**improcedibilità della proposta di prevenzione quando il tribunale non deposita nel termine (un anno e sei mesi dal sequestro) il decreto di confisca del bene**; alla dichiarata improcedibilità non consegue, tuttavia, l'impossibilità di chiedere una nuova misura di prevenzione patrimoniale. La riforma prevede, infine, ulteriori casi in cui - ai fini del computo del limite temporale indicato - il termine può essere sospeso (per il tempo necessario alla decisione sull'istanza di riconsuazione del giudice nonchè, in caso di morte del proposto, durante il procedimento; per il tempo necessario ad identificare e citare gli eredi; durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento);
- per quanto riguarda il **sequestro e confisca per equivalente** (art. 25 del Codice), si prevede che, **dopo la presentazione della proposta**, se non è possibile procedere al sequestro dei beni perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche se trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

L'**art. 6** modifica la disciplina delle **impugnazioni** intervenendo sull'art. 27 del Codice. In particolare, la riforma integra l'elenco dei provvedimenti del tribunale che devono essere comunicati "senza indugio" al PG presso la corte d'appello, inserendo in tale catalogo il

Confisca

Impugnazione

provvedimento che dispone il **rigetto della richiesta di confisca** anche qualora non sia stato disposto in precedenza il sequestro. Allo stesso art. 27 sono aggiunti nuovi commi che prevedono:

- l'**annullamento del decreto di primo grado** quando il giudice risulti incompetente per territorio e l'incompetenza sia riproposta tra i motivi di impugnazione; è ordinata, in tal caso, la trasmissione degli atti al tribunale competente (gli elementi già acquisiti rimangono efficaci); analoga procedura vale quando la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore (o dagli altri soggetti legittimati) e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione;
- che in caso di conferma (anche solo parziale) del decreto impugnato, la Corte d'appello pone a carico della parte che ha impugnato il pagamento delle **spese processuali**;
- l'**esecutività** - 10 gg. dopo la comunicazione alle parti - **dei provvedimenti della Corte di appello che**, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, **dispongono la revoca del sequestro**; è fatto salvo il caso in cui il PG, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. Se la corte, entro 10 gg. dalla presentazione, non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva;
- in caso di impugnazione, l'**obbligo**, in capo al **procuratore della Repubblica, di formare un fascicolo** in cui convergono tutti gli elementi di prova non acquisiti in primo grado. Il fascicolo va trasmesso senza ritardo al PG presso la corte d'appello. Gli atti inseriti nel fascicolo vanno depositati nella segreteria dello stesso PG e il difensore e le parti impugnanti possono prederne visione ed estrarne copia entro i 5 gg. successivi alla notifica dell'avviso di deposito.

Una ultima modifica all'art. 27 del Codice riguarda l'obbligo di dichiarare l'**improcedibilità della proposta di prevenzione** quando la confisca perde efficacia per la mancata decisione sull'impugnazione decorsi un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Anche qui, l'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta.

L'**art. 7** modifica l'art. 28 del Codice, relativo alla **revocazione della confisca**. Il provvedimento individua il **giudice competente** per la revocazione della confisca definitiva nella corte d'appello indicata dalla tabella A allegata alle norme di attuazione del c.p.p. (ai sensi dell'art. 11 c.p.p.). In caso di accoglimento della richiesta di revocazione, è la stessa corte d'appello (anzichè il tribunale che ha disposto la confisca) a provvedere alla **restituzione per equivalente**.

[Revocazione](#)

L'**art. 8** riguarda il caso di un sequestro e confisca di prevenzione disposti su beni già sequestrati nel corso di un **procedimento penale** (art. 30 del Codice). La riforma stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anzichè nominare (come ora) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione; una ulteriore modifica prevede che **se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione**, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione).

[Rapporti con il sequestro e la confisca penali](#)

L'**art. 9** modifica l'art. 31 del Codice in materia di **cauzione e garanzie reali** a carico del proposto, volte a scongiurare la violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione. In particolare, si prevede che sia il tribunale a stabilire le **modalità di anticipazione delle spese** inerenti le garanzie reali (beni dati in pegno, ipoteche su immobili) da parte dell'interessato. Viene introdotta, in relazione alle condizioni economiche della persona, la possibilità di **pagamento della cauzione in rate mensili**.

[Cauzione](#)

L'**art. 10** interviene sull'art. 34 del Codice, relativo all'**amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche**, la cui disciplina viene modificata ed estesa anche **alle aziende**. In particolare, *quid novum*, tale misura sarà possibile anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l'attività di soggetti cui è applicata una misura di prevenzione patrimoniale o che, mancando i presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione, **abbiano in corso un procedimento penale per specifici delitti contro la pubblica amministrazione**. L'amministrazione giudiziaria delle aziende e dei relativi beni strumentali è disposta dal tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione, su proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA. Viene previsto, inoltre:

- **il raddoppio della durata massima dell'amministrazione giudiziaria** (da sei mesi a

un anno), nonchè la possibile proroga della misura per sei mesi e non più di due volte (quindi 24 mesi di durata totale); attualmente il rinnovo non può complessivamente superare i dodici mesi;

- che **la misura** possa anche essere assunta **d'ufficio** dal tribunale;
- che **l'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari** dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nelle imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali (secondo, tuttavia, le modalità stabilite dal tribunale in base alle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa);
- che l'amministrazione giudiziaria è eseguita sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'**iscrizione della misura nel registro della Camera di commercio**;
- che, in caso di scadenza del periodo massimo di amministrazione giudiziaria, **se la misura non è rinnovata, la stessa può essere revocata e trasformata**, con deliberazione camerale del tribunale, in **controllo giudiziario** (art. 34-bis del Codice, v. *infra*); viene precisato che alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero;
- che, in caso di **concreto pericolo di dispersione, sottrazione o alienazione dei beni aziendali o nei casi di confisca**, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il procuratore nazionale antimafia, il questore o il direttore della DIA possano richiedere al tribunale di disporre il sequestro, fino alla scadenza dello stesso termine stabilito per la durata dell'amministrazione giudiziaria.

L'**art. 11** inserisce nel codice antimafia un nuovo articolo 34-bis sul **controllo giudiziario delle aziende**, che riguarda l'ipotesi in cui risulti occasionale l'attività di impresa volta ad agevolare l'attività di soggetti destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale ovvero di soggetti sottoposti a procedimento penale per taluno dei delitti indicati dall'articolo 34 del codice. In tali casi, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende, se sussiste il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

Controllo
giudiziario delle
aziende

Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Sono poi indicati i contenuti del provvedimento del tribunale che dispone la misura: obblighi di comunicazione per la proprietà sulle attività in corso e nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero. Spetta al tribunale fissare i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e imporre una serie di obblighi specifici. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici, pubblici e non. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ne ricorrano i presupposti, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa. E' poi disciplinato il procedimento di revoca del provvedimento, su istanza del titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'art. 94 del codice.

L'**art. 12**, nell'introdurre nel codice antimafia un nuovo capo, dedicato alla **trattazione prioritaria del procedimento**, vi inserisce un nuovo art. 34-ter, in base al quale ai procedimenti di prevenzione patrimoniale deve essere assicurata nella trattazione priorità assoluta. A tal fine, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari, che sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al CSM. Il dirigente dell'Ufficio deve comunicare annualmente al CSM e al Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei procedimenti; il Ministro della Giustizia, in occasione delle comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia, deve riferire in merito.

Trattazione
prioritaria del
procedimento di
prevenzione
patrimoniale

La stessa disposizione integra l'art. 146-bis delle **disposizioni di attuazione del c.p.p.**, estendendo le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta.

Modifica
disp.att. c.p.p.

Le modifiche all'amministrazione, alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Il **Capo III** del provvedimento (artt. 13-19) modifica la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

In particolare, l'**art. 13** modifica l'art. 35 del codice antimafia sulla **nomina e revoca dell'amministratore giudiziario** prevedendo che:

Amministratore
giudiziario

- qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente;
- è rimessa a un decreto del ministro della giustizia la definizione dei criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati; la fissazione dei criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo;
- l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di **esperti in gestione aziendale** dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari e non può essere nominata amministratore giudiziario di aziende sequestrate la persona che, al momento della nomina, risulti affidataria di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate;
- sono introdotte ulteriori cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario;
- l'amministratore giudiziario può organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuvazione;
- i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.

La stessa disposizione introduce nel codice antimafia un **nuovo articolo 35-bis**, relativo alla **responsabilità** nella gestione e ai **controlli della Pubblica Amministrazione**. In particolare si prevede che:

- fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non è punibile ed è esente da responsabilità civile l'amministratore giudiziario per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro;
- gli accertamenti disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato;
- al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.

Sempre l'art. 13 del provvedimento modifica l'articolo 36 del codice antimafia sulla **relazione dell'amministratore giudiziario**. In particolare:

- si prevede che la relazione dell'amministratore giudiziario debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;
- si stabilisce che l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario sia finalizzata anche alle determinazioni che saranno assunte dal tribunale;
- è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario e le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni.

Con la modifica all'articolo 37 del Codice, sui **compiti dell'amministratore giudiziario**, si rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

La stessa disposizione interviene anche sull'articolo 38 del codice antimafia, relativo ai **compiti dell'Agenzia**. In particolare si prevede che:

- fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di supporto all'autorità giudiziaria;
- l'Agenzia è tenuta a effettuare le comunicazioni in via telematica con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari;
- con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei

beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore che deve essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di incompatibilità previste o che non sussistano altri giusti motivi. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa;

- l'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti relativi a spese, compensi e rimborsi e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia, il coadiutore predisporrà separato conto di gestione. L'Agenzia deve provvedere all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione;
- l'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, deve pubblicare nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

L'inserimento di un comma all'articolo 39 del codice antimafia, sull'**assistenza legale alla procedura**, determina che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato, cui spetta – in base alla normativa vigente - la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità. Si prevede che, ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

L'**art. 14** modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla **gestione delle aziende**. In particolare:

- con una modifica dell'art. 40 del Codice, la riforma prevede che la gestione dei beni sequestrati sia effettuata sulla base delle direttive del giudice delegato, che si avvarrà del supporto dell'Agenzia. Se oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura, il tribunale dispone che lo sgombero possa essere differito fino al provvedimento definitivo di confisca. In relazione ai beni immobili, l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può prevedere la locazione o la concessione in comodato. In assenza di autorizzazione scritta, i provvedimenti dell'amministratore sono soggetti a reclamo;
- con una modifica dell'art. 41 del Codice è estesa la disciplina relativa alla gestione delle aziende alla **gestione delle partecipazioni societarie** che comportino il raggiungimento di determinate maggioranze: Si prevede che del provvedimento di sequestro debba essere tempestivamente informato il prefetto e, attraverso lui, le associazioni di categoria di datori di lavoro e lavoratori, oltre che la Camera di commercio; si dispone che entro 30 giorni dall'immissione in possesso dell'azienda l'amministratore giudiziario debba essere autorizzato a proseguire le attività di impresa; si disciplinano analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro 3 mesi dalla nomina; in particolare, egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un piano che dovrà essere approvato dal tribunale. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati; si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato; si prevedono, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa.

L'**art. 15** del provvedimento istituisce presso il Ministero dello Sviluppo economico un **Fondo per il credito delle aziende sequestrate**, finalizzato a garantire l'accesso al credito bancario (e conseguentemente il sostegno agli investimenti e la tutela dei livelli occupazionali) per le aziende sottratte alla criminalità nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione (nuovo art. 41-bis del Codice). Il Fondo, cui non viene attribuita una dotazione iniziale, si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità nell'ambito aziendale e deve essere annualmente incrementato dall'Agenzia e da Invitalia S.p.A. (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia).

Se l'impresa beneficia del Fondo e il provvedimento di sequestro viene revocato, la riforma prevede particolari garanzie di rimborso delle somme ottenute, in assenza delle quali non sarà possibile per l'avente diritto ottenere la restituzione dell'azienda. Inoltre, se il sequestro riguarda aziende di particolare interesse socio-economico, il tribunale può

Gestione dei
beni sequestrati

Fondo per il
credito

attivare le procedure per l'amministrazione straordinaria e l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da Invitalia S.p.A., tra i suoi dipendenti.

Si ricorda che un fondo per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende sequestrate è previsto anche dall'art. 13, commi 4-7, del **disegno di legge di stabilità 2016** (A.S. 2111), in corso di esame al Senato. Tale Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

La disposizione modifica anche l'[art. 23 del decreto-legge 83/2012](#) (*Misure urgenti per la crescita del Paese*). Con disposizione analoga a quella inserita nello stesso decreto dall'**art. 28** del provvedimento (v. *infra*), integra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile, destinato a finanziare programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.

La versione introdotta dall'art. 15 riguarda la definizione e l'attuazione dei Piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata; la seconda versione, introdotta dall'art. 28, riguarda la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del codice antimafia ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306.

L'**art. 16** inserisce nel Codice il **nuovo art. 41-ter** con il quale si istituiscono presso le prefetture dei **tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate**, ai quali sono chiamati a partecipare, oltre che un rappresentante dell'Agenzia, anche rappresentanti delle istituzioni (regione, Ministero dello sviluppo economico) e delle associazioni datoriali e dei lavoratori. La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione; i tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

Tavoli
permanenti

L'ulteriore **art. 41-quater** dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del **supporto tecnico, gratuito, di imprenditori** attivi nel settore in cui opera l'azienda o in settori affini. In cambio, tali imprenditori conseguiranno, dopo un anno di supporto, il diritto di prelazione da esercitare in caso di vendita o affitto dell'azienda. Supporto tecnico potrà essere fornito anche dalle Camere di Commercio.

L'**art. 17** del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi al **rendiconto di gestione** – che l'amministratore dovrà presentare una volta divenuto irrevocabile la confisca – e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

L'**art. 18** interviene sulla **destinazione dei beni confiscati** modificando alcune disposizioni del Codice antimafia. In particolare, la disposizione:

Destinazione
dei beni
confiscati

- inserisce nel Codice l'art. 45-bis, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile che, nonostante la confisca definitiva, sia ancora occupato o l'allontanamento dall'azienda del proposto e dei suoi familiari;
- modifica l'art. 46 del Codice sono volte a confermare la possibile **restituzione per equivalente**, in caso di restituzione di beni confiscati, e a porre tale pagamento a **carico del solo Fondo Unico Giustizia** (attualmente può essere chiamata al pagamento anche l'amministrazione assegnataria del bene);
- interviene sull'art. 47 del Codice, relativo al procedimento di **destinazione**, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori (titolo IV del Codice), l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti.

In relazione alla **destinazione dei beni e delle somme**, disciplinata dall'art. 48 del Codice, la riforma:

- prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dell'occupazione;
- sottrae al Ministro dell'interno, per attribuirlo al Presidente del Consiglio, l'autorizzazione al mantenimento dei beni immobili confiscati nel patrimonio dello Stato;
- per i medesimi beni, consente il trasferimento agli enti locali, anche per finalità economiche, purché accompagnate dal vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali; dispone che l'elenco dei beni trasferiti all'ente locale debba essere aggiornato ogni mese, con pubblicità sul sito istituzionale, a pena di responsabilità dirigenziale;
- consente agli enti territoriali di assegnare il bene in concessione anche cooperative diverse da quelle attualmente previste dal Codice, purché a mutualità prevalente e prive di scopo di lucro. Tale possibilità è estesa ai beni mobili, anche iscritti in pubblici registri;

- prevede che anche la destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni sia soggetta a pubblicità sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario;
- consente all'Agenzia di operare direttamente l'assegnazione a titolo gratuito agli enti e alle associazioni, rendendo evidente la destinazione con finalità sociali e nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento;
- dispone che le aziende debbano essere mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza ulteriori oneri, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati quali assegnatari in concessione qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività;
- in relazione ai beni confiscati e destinati, che risultino essere rientrati nella disponibilità del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, consente all'Agenzia di revocare la prima assegnazione e trasferire il bene agli enti territoriali interessati.

L'**art. 19** modifica l'art. 51 del Codice, sul **regime fiscale** dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali

Il **Capo IV** del testo unificato (artt. 20-22) modifica la disciplina del Codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali. In particolare, l'**art. 20** modifica i seguenti articoli del Codice:

- art. 52, per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati. La riforma garantisce i diritti dei terzi che risultano da atti aventi data anteriore al sequestro, quando il proposto non dispone di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito e il credito non è strumentale all'attività illecita, se il creditore dimostra la buona fede e l'illecito affidamento. Se tale buona fede non viene riconosciuta e il creditore è soggetto alla vigilanza di Banca d'Italia, il decreto che rigetta la domanda di ammissione del credito deve essere comunicato anche all'autorità vigilante;
- art. 53, per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite del 60% del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni;
- art. 55, così da disporre la sospensione delle **procedure esecutive già pendenti** al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva. In caso di dissequestro la procedura deve essere riassunta entro un anno;
- art. 56, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro, per stabilire che il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare; la dichiarazione deve intervenire entro 6 mesi dalla immissione in possesso. In caso di risoluzione del contratto, il contraente ha diritto al risarcimento del danno da far valere nei confronti del solo proposto e potrà far valere il proprio credito nel passivo.

La stessa disposizione inserisce nel codice l'art. 54-bis (**Pagamento di debiti anteriori al sequestro**), in base al quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività.

L'**art. 21** detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. In sintesi, e limitandosi agli interventi principali:

- modifica l'art. 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'**elenco dei creditori** devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da 90 a 60 giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. L'udienza di verifica dei crediti è fissata entro i successivi 60 giorni (oggi sono 30);
- modifica l'art. 58, sulle **domande di ammissione del credito**, prevedendo che l'amministratore giudiziario le esamina e redige un progetto di stato passivo, indicando le sue motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda. Il progetto deve essere depositato 20 giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti, consentendo ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca di presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive (fino a 5 giorni prima dell'udienza);
- interviene sull'art. 59, relativo all'**udienza per la verifica dei crediti**, per consentire a

- ciascun creditore di impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all'art 54-*bis*;
- modifica l'art. 60, sulla **liquidazione dei beni**, demandando all'Agenzia, a seguito dell'irrevocabilità della confisca, il pagamento dei creditori ammessi. Se le somme riscosse non sono sufficienti, l'Agenzia potrà procedere alla liquidazione dei beni, aspettando fino a massimo un anno quando ritenga che i beni possano rivelarsi diversamente redditizi. Le vendite devono essere effettuate dall'Agenzia con procedure competitive;
 - interviene sull'art. 61 del Codice demandando all'Agenzia il compito di redigere il **progetto di pagamento dei crediti**, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile; la stessa Agenzia (che prende il posto del giudice delegato) dovrà ordinare il deposito del progetto di pagamento. L'**opposizione** potrà essere proposta dai creditori dinanzi alla sezione civile della corte d'appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente sulla confisca.

L'**art. 22** disciplina i rapporti con le procedure concorsuali:

- modificando l'art. 63, sulla **dichiarazione di fallimento successiva al sequestro**, per consentire all'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva e previa autorizzazione del tribunale, di presentare al Tribunale fallimentare competente domanda per l'ammissione al concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti;
- intervenendo sull'art. 64 del Codice, relativo all'ipotesi inversa, di **sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento**, per chiedere al giudice delegato del tribunale di prevenzione di verificare a sua volta i rapporti relativi ai beni sequestrati, anche se già verificati dal giudice del fallimento. Se rispetto alla dichiarazione di fallimento sono pendenti giudizi di impugnazione, gli stessi dovranno essere sospesi, in attesa degli esiti del procedimento di prevenzione.

Le modifiche alla struttura e ai compiti dell'Agenzia nazionale

Il **Capo V** del provvedimento (composto dal solo **art. 23**) interviene sulle disposizioni del Codice relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 110-113), prevedendo che:

- la sede principale dell'Agenzia è a Roma, la sede secondaria a Reggio Calabria;
- l'Agenzia è posta sotto la **vigilanza della Presidenza del Consiglio** (oggi Ministro dell'Interno);
- i **compiti** attribuiti all'**Agenzia** sono ridefiniti. In particolare, si segnala un potenziamento delle attività di acquisizione dati, attraverso l'impiego di canali informatici, con tutte le autorità competenti, dai Ministeri a Equitalia, dalle prefetture alle agenzie fiscali, agli amministratori giudiziari. La riforma, inoltre, valorizza il ruolo dell'Agenzia in fase di sequestro, con l'obiettivo di consentire un'assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all'autorità giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva;
- tra gli organi dell'Agenzia sia inserito un **Comitato consultivo di indirizzo**, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, del quale fanno parte rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e datoriali e delle associazioni che possono divenire destinatarie o assegnatarie dei beni. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti degli enti locali interessati. Il Comitato esprime pareri e può presentare proposte;
- il **Direttore dell'Agenzia** debba essere scelto tra specifiche figure professionali e nominato con DPR su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- del Consiglio direttivo è chiamato a far parte anche un esperto in materia di progetti di finanziamento europei, designato dalla Presidenza del Consiglio;
- l'Agenzia, per le attività di competenza, **si avvale delle prefetture** territorialmente competenti; conseguentemente, i prefetti sono chiamati a costituire nuclei di supporto;
- l'Agenzia utilizzi le **informazioni** raccolte per assistere gli amministratori giudiziari nella decisione sulle possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, per stipulare protocolli di intesa con le associazioni di categoria, anche per reperire le professionalità necessarie alle aziende, per emanare linee guida sulla gestione dei beni e concordare modelli operativi per la rinegoziazione dei rapporti bancari;
- il **personale** dell'Agenzia debba essere selezionato valutando la specifica competenza nella gestione delle aziende, nell'accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.

In merito, si ricorda che l'art. 13, comma 1, del **disegno di legge di stabilità 2016** (AS. 2111), in corso di esame al Senato, prevede che l'Agenzia nazionale assuma specifiche iniziative volte a migliorare le competenze professionali, anche interne, necessarie per lo svolgimento delle

Sede

Comitato
consultivo di
indirizzo

Ruolo delle
prefetture

complesse funzioni delegate all'Agenzia.

Le altre modifiche

Il **Capo VI** contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali.

In particolare, l'**art. 24** interviene sul **codice penale** per inserirvi l'**art. 603-quater**, che impone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di **intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-bis c.p.). La **confisca obbligatoria**, che può riguardare anche il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, e che può essere disposta anche in relazione a beni diversi del reo (**confisca per equivalente**) scatta a seguito della sentenza definitiva di condanna, alla quale è equiparata l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). In relazione al medesimo reato di sfruttamento del lavoro:

Misure contro il
c.d. caporalato

- è consentita anche la **confisca allargata** (v. *infra*, modifica dell'art. 12-sexies DL 306/1992);
- è prevista la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** quando il reato sia commesso da un dipendente nell'interesse dell'impresa, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote (modifica dell'art. 25-quinquies del d.lgs. 231/2001).

La stessa disposizione novella, a fini di coordinamento, le seguenti norme di attuazione del c.p.p.:

Disp. att. c.p.p.

- l'**art. 104-bis**, nel quale ci si riferisce, in relazione al sequestro di aziende, alla nomina di un amministratore giudiziario tra gli iscritti al relativo albo di cui all'art. 35 del Codice antimafia. Allo stesso art. 104-bis è aggiunto un comma che prevede che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario e che si applicano le norme del Codice antimafia relative all'amministrazione e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati;
- l'**art. 132-bis**, con il quale si assicura la **priorità** assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata.

L'**art. 25** modifica l'[articolo 12-sexies del decreto-legge 306/1992](#) (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), relativo alla "confisca allargata".

Confisca
allargata

La confisca allargata, prevista in caso di condanna per una serie di reati (reati di stampo mafioso, reati con finalità terroristiche, reati legati al traffico illecito di stupefacenti, reati contro la pubblica amministrazione) è così definita in quanto: viene disposta – pur in mancanza di un nesso tra bene e reato - quando viene accertato che il patrimonio dell'autore del reato è sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività professionale svolta e quando il condannato non è in grado giustificare la provenienza di tali beni.

L'articolo 25 in particolare:

- introduce ulteriori reati per i quali si rende obbligatoria l'applicazione della c.d. confisca allargata (disastro ambientale, l'associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti ambientali, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, autoriciclaggio, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
- abroga i commi 2, 2-bis, 2-quater, 3 e 4, concernenti rispettivamente: ulteriori ipotesi di confisca obbligatoria, tra cui quella relativa a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale; la disciplina della confisca per una serie di delitti tra cui quelli contro la p.a.; la nomina dell'amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati in base al medesimo art. 12-sexies; la nomina del custode in caso di sequestro preventivo;
- applica le disposizioni del codice antimafia in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro anche ai casi di sequestro e confisca previsti dal decreto-legge, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.;
- stabilisce l'obbligo di nel processo di cognizione di citare i terzi titolari di diritti di godimento sui beni in sequestro di cui l'imputato abbia la disponibilità;
- individua il giudice competente a emettere i provvedimenti di confisca; in particolare disciplina l'ipotesi in cui il giudice di appello o di cassazione abbiano dichiarato estinto il reato per prescrizione o amnistia e abbiano deciso sull'impugnazione ai soli fini della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato;
- prevede l'avvio o la prosecuzione del procedimento di confisca nei confronti degli eredi o aventi causa, in caso di morte del soggetto nei cui confronti la confisca medesima è

stata disposta;

- individua l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati (il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso). L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

L'**art. 26** modifica l'**ordinamento giudiziario** ([art. 7-bis del R.D. n. 12 del 1941](#)) per istituire, presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte d'appello, **sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione**; analogamente si procede anche nei tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere.

Sezioni specializzate

L'**art. 27** contiene una **delega al Governo**, da esercitare entro 4 mesi dall'entrata in vigore della riforma, per **sostenere**, attraverso incentivi, ammortizzatori sociali e misure di emersione del lavoro irregolare, **le aziende sequestrate e confiscate**. Con l'esercizio della delega, per la quale sono dettati principi e criteri direttivi, il Governo dovrà operare una ricognizione della normativa vigente, armonizzandola con il Codice antimafia e adeguandola alle disposizioni dell'Unione europea. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sarà abrogato l'art. 113-bis del Codice, che detta disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia.

Delega al Governo

L'**art. 28** novella il [D.L. n. 83 del 2012](#), per quanto riguarda il Fondo per la crescita sostenibile, con una formulazione analoga – ma testualmente diversa – rispetto a quella introdotta dall'art. 15 del provvedimento (v. *sopra*).

Disposizioni finali

Il **capo VII** (artt. 29-30) detta disposizioni di attuazione e transitorie.

In particolare, l'**art. 29** detta i **tempi per l'attuazione della riforma** prevedendo:

- che entro 30 giorni il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate;
- che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale;
- che entro 90 giorni debbano essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, istituiti i Fondi e nominati gli organi;
- che entro 120 giorni il Presidente del Consiglio debba presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma.

L'**art. 30** contiene una **norma di interpretazione autentica** di una disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che escludeva la possibilità di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del codice antimafia. Tale disciplina speciale viene estesa anche ai beni confiscati in base alla confisca allargata di cui all'art. 12-sexies del DL 306 del 1992, all'esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del codice antimafia).

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 1138 nel novembre del 2013, procedendo poi all'abbinamento delle altre proposte di legge; la Commissione ha adottato come testo base un testo unificato delle proposte di legge proposto dal relatore (8 ottobre 2014). Successivamente, sono state abbinare ulteriori proposte di legge, alcune delle quali traggono origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

Sui temi della riforma la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva, nell'ambito della quale sono stati sentiti numerosi magistrati (tra cui il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo), rappresentanti delle professioni, di associazioni datoriali e di sindacati dei lavoratori, dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie; sono stati auditi anche alcuni consulenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia.

Indagine conoscitiva

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con osservazioni concernenti: l'opportunità di estendere a tutte le altre aziende sequestrate l'ambito di applicazione del Fondo per il credito delle aziende sequestrate previsto dal provvedimento; eventuali disparità di trattamento tra imprenditori nella disciplina relativa alla individuazione degli imprenditori chiamati a supportare l'amministratore giudiziario e l'Agenzia nella gestione delle aziende; il coordinamento tra le disposizioni sulla restituzione per equivalente in caso di restituzione di beni confiscati; l'opportunità di estendere l'amministrazione e destinazione dei beni

da parte dell'Agenzia a tutti i sequestri penali.

La Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con una osservazione concernente la compatibilità con la normativa europea delle agevolazioni fiscali previste in favore di chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca.

La Commissione Cultura ha espresso parere favorevole con una condizione concernente la composizione dell'ufficio di coadiuvazione di cui si avvalgono l'amministratore giudiziario e l'Agenzia, quando si tratti di beni culturali.

La Commissione Ambiente ha espresso parere favorevole con una condizione relativa alla espunzione dal testo della disposizione sulla preferenza delle aziende sequestrate o confiscate nei contratti di appalto, a parità di condizioni di offerta.

La Commissione Attività produttive ha espresso parere favorevole con osservazioni concernenti: la possibilità di prevedere una adeguata dotazione iniziale del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate; l'opportunità di chiarire che l'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e al Fondo per la crescita sostenibile è riferito alle apposite sezioni del Fondo e non già alla totalità delle risorse dei suddetti fondi; l'opportunità di chiarire che la nuova finalità del Fondo per la crescita sostenibile trova quale suo strumento di attuazione e finanziamento la sezione dedicata del Fondo per la crescita sostenibile; una più attenta procedimentalizzazione delle disposizioni concernenti l'acquisizione del diritto di prelazione da parte di imprenditori che svolgono supporto tecnico gratuito per un periodo non inferiore a dodici mesi; la possibilità di riconsiderare la disposizione in cui si stabilisce che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate; la possibilità di inserire tra i soggetti autorizzati a essere nominati amministratori giudiziari figure manageriali attraverso l'individuazione di specifici criteri; la concessione di sgravi contributivi finalizzati all'emersione e alla regolarizzazione dei «lavoratori in nero»; la possibilità di costituire, presso la Consip, un elenco speciale delle aziende sottoposte a sequestro cui le pubbliche amministrazioni possano fare ricorso per forniture di beni e servizi in caso di procedure d'urgenza.

La Commissione Lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole con osservazioni concernenti: il coinvolgimento delle parti sociali nel processo di prosecuzione o ripresa delle attività imprenditoriali; un migliore coordinamento delle disposizioni sul Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata; il coinvolgimento delle parti sociali nei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate; il coinvolgimento delle parti sociali nel comitato consultivo dell'Agenzia; modifiche alla delega relativa all'Agenzia, con riguardo all'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni dei lavoratori delle aziende sequestrate o confiscate, alla procedura per l'adozione del decreto legislativo, alla predisposizione di adeguate risorse finanziarie per l'attuazione della delega; alla congruità delle disposizioni che abrogano l'articolo 113-*bis* del Codice antimafia.

La Commissione Affari sociali e Politiche dell'Unione Europea hanno rispettivamente espresso parere favorevole, come pure la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il Comitato per la legislazione ha espresso parere favorevole con una osservazione, relativa al termine per la presentazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri della relazione al Parlamento sull'attuazione di provvedimento in esame.